



Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

(Legge sul traffico pesante, LTTP)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:*

I

La legge del 19 dicembre 1997¹ sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ La tassa sul traffico pesante (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli ad esso imputabili a carico della collettività, sempre che esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse.

Art. 4 cpv. 2, terzo e quarto periodo

² ... Il Consiglio federale può adeguare questo importo al rincaro. Può definire categorie di tassa per i veicoli.

Art. 6 Principio

¹ L'ammontare della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) è calcolato, per ogni veicolo, in base ai seguenti criteri:

- a. peso totale massimo autorizzato;
- b. chilometri percorsi sul territorio doganale; e

¹ RS 641.81

c. emissioni o consumo.

² Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della TTPCP.

³ L'ammontare della tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP) è calcolato in base al tipo e al peso totale del veicolo.

Art. 7 Copertura dei costi

¹ L'ammontare della tassa deve essere calcolato in modo da coprire i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività, sempre che nessun trattato internazionale o motivo inerente alla tecnica di riscossione e di calcolo si opponga rispettivamente all'ammontare o al calcolo della stessa. I proventi della tassa non devono superare la totalità di questi costi.

² Il calcolo dei costi a carico della collettività è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche.

Art. 8 Categorie di tassa per la TTPCP

¹ Ai fini della riscossione della TTPCP il Consiglio federale definisce categorie di tassa per i veicoli.

² A tal scopo considera le emissioni o il consumo dei veicoli, in particolare:

- a. emissioni di inquinanti dei veicoli;
- b. emissioni di gas serra dei veicoli; o
- c. efficienza energetica.

³ Il Consiglio federale tiene inoltre conto dei trattati internazionali e delle esigenze delle imprese in materia di certezza della pianificazione.

Art. 8a Tariffe della TTPCP

¹ Il Consiglio federale fissa, per ogni categoria di tassa, una tariffa in centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato.

² A tal fine tiene conto delle disposizioni dei trattati internazionali, in particolare:

- a. calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti e dei costi a carico della collettività;
- b. onere del traffico pesante per l'economia;
- c. effetti in materia di pianificazione del territorio e ripercussioni del traffico pesante sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia;
- d. promozione della competitività della ferrovia;

- e. ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti;
- f. rincaro.

Art. 8b Attribuzione alla categoria di tassa

¹ L'attribuzione alla categoria di tassa è effettuata:

- a. per i veicoli svizzeri: all'immatricolazione;
- b. per i veicoli esteri: all'entrata nel territorio doganale.

² Se la persona assoggettata al pagamento della tassa non fornisce alcuna prova in merito alla categoria nella quale rientra il suo veicolo, quest'ultimo è attribuito alla categoria di tassa che prevede la tariffa massima.

⁴ Se fornisce la prova in un momento successivo, si procede a una riattribuzione del veicolo. Se in questo contesto il veicolo è attribuito a una categoria di tassa che prevede una tariffa più bassa, la persona assoggettata al pagamento della tassa ha diritto alla restituzione delle tasse pagate in eccesso, dopo detrazione di un emolumento per l'onere amministrativo. Il Consiglio federale può fissare un importo minimo per la restituzione.

Art. 11, rubrica nonché cpv. 3 e 4

Determinazione della prestazione chilometrica assoggettata alla

TTPCP

³ In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la TTPCP può essere imposta d'ufficio.

⁴ L'importo della TTPCP può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020² sulla protezione dei dati.

Art. 19 cpv. 2 e 2^{bis}

² La Confederazione assegna la sua quota dei proventi netti al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 2013³ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

^{2bis} Se il Consiglio federale nella pianificazione finanziaria del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria prevede una riserva adeguata, la Confederazione impiega i mezzi non necessari alla costituzione della riserva per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.

II

² RS 235.1

³ RS 742.140

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi



Legge federale concernente la promozione dell'acquisto di veicoli a motore pesanti a propulsione elettrica del traffico merci

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 85 della Costituzione federale⁴;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:*

Art. 1 Oggetto e definizione

¹ La presente legge disciplina le misure di accompagnamento nel traffico merci relative all'assoggettamento di veicoli a motore pesanti a propulsione elettrica alla tassa sul traffico pesante di cui alla legge del 19 dicembre 1997⁵ sul traffico pesante (LTP).

² Un veicolo a motore pesante è considerato a propulsione elettrica se è dotato di un dispositivo a batteria o a cella a combustibile alimentata a idrogeno.

Art. 2 Tariffa ridotta della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

¹ Il Consiglio federale può prevedere una tariffa ridotta della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli a motore pesanti a propulsione elettrica.

² Se prevede una tariffa ridotta per i veicoli a motore pesanti a propulsione elettrica, la riduzione è al massimo del:

- a. per il primo anno: 25 per cento;
- b. per il secondo anno: 20 per cento;
- c. per il terzo anno: 15 per cento;

⁴ RS 101

⁵ RS 641.81

- d. per il quarto anno: 10 per cento;
- e. per il quinto anno: 5 per cento.

Art. 3 Contributo d'investimento

¹ Se il Consiglio federale prevede una tariffa ridotta per i veicoli a motore pesanti a propulsione elettrica, può prevedere contributi d'investimento per il primo acquisto.

² I contributi d'investimento sono finanziati con la quota della Confederazione dei proventi netti non necessaria per il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 19 capoverso 2^{bis} LTTP⁶. I crediti d'impegno necessari per i contributi d'investimento devono essere approvati dall'Assemblea federale mediante decreto federale semplice.

³ Il contributo d'investimento è al massimo pari all'importo che è possibile risparmiare, applicando la tariffa ridotta di cui all'articolo 2 a una prestazione chilometrica media, fino al termine della durata di validità della presente legge. Il Consiglio federale definisce la prestazione chilometrica media.

⁴ Il contributo d'investimento è concesso al detentore, per ogni veicolo, sotto forma di contributo a fondo perso.

⁵ Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'erogazione e l'ammontare dei contributi.

Art. 4 Esclusione di una doppia promozione

¹ Se la Confederazione prevede contributi d'investimento di cui all'articolo 3, è possibile avvalersene unicamente se si rinuncia alle tariffe ridotte di cui all'articolo 2 fino al raggiungimento della prestazione chilometrica media (art. 3 cpv. 3).

² Una volta raggiunta la prestazione chilometrica media, ai veicoli cofinanziati dalla Confederazione secondo il capoverso 1 si applica la tariffa ridotta di cui all'articolo 2.

Art. 5 Restituzione

¹ Se un veicolo non raggiunge la prestazione chilometrica media (art. 3 cpv. 3) prima del termine della durata di validità della presente legge, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) chiede la restituzione del contributo d'investimento.

² Se un veicolo cofinanziato dalla Confederazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 è venduto prima del termine della durata di validità della presente legge senza aver raggiunto, a quel momento, la prestazione chilometrica media (art. 3 cpv. 3), l'UDSC chiede la restituzione del contributo d'investimento.

³ L'importo da restituire diminuisce proporzionalmente ai chilometri percorsi dal veicolo.

⁶ RS 641.81

Art. 6 Obbligo di notifica

Il detentore del veicolo venduto deve notificare la vendita di cui all'articolo 5 capoverso 2 all'UDSC nella forma prescritta da quest'ultimo.

Art. 7 Contravvenzione

Chi viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 è punito con una multa.

Art. 8 Concorso di contravvenzioni

Se a seguito di uno o più atti sussistono le condizioni perché all'autore siano inflitte più multe di cui all'articolo 7, l'UDSC può aumentare adeguatamente la pena.

Art. 9 Procedimento penale

Le infrazioni sono perseguite e giudicate, conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974⁷ sul diritto penale amministrativo, dall'UDSC.

Art. 10 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge.

² Emanava le disposizioni d'esecuzione.

Art. 11 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto sino al ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione: Viktor Rossi